**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/262 DEL CONSIGLIO**

**del 29 gennaio 2026**

**che attua il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1529.

(2) Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha affermato che se l'Iran dovesse trasferire alla Russia missili balistici e tecnologie correlate da utilizzare contro l'Ucraina dopo aver fornito al regime russo aeromobili senza equipaggio (UAV), che vengono impiegati per incessanti attacchi contro la popolazione civile in Ucraina, l'Unione europea sarebbe pronta a rispondere rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche attraverso nuove e significative misure restrittive nei confronti dell'Iran. Inoltre, il Consiglio europeo ha affermato che l'accesso della Russia a prodotti e tecnologie sensibili che hanno rilevanza sul campo di battaglia deve essere limitato al massimo, anche colpendo le entità di paesi terzi che rendono possibile tale elusione. Il Consiglio europeo ha invitato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione a preparare ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, della Corea del Nord e dell'Iran.

(3) Il 13 settembre 2024, in una dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'Unione, quest'ultimo ha condannato fermamente il trasferimento alla Russia di missili balistici di fabbricazione iraniana, considerato una minaccia diretta per la sicurezza europea e una considerevole escalation materiale rispetto alla fornitura di droni e munizioni iraniani, utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione illegale nei confronti dell'Ucraina. L'Unione risponderebbe rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche adottando nuove e significative misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra cui la designazione di persone ed entità coinvolte nei programmi iraniani relativi a missili balistici e droni, e a tale proposito sta valutando la possibilità di adottare misure restrittive anche nel settore dell'aviazione iraniano.

(4) Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha affermato che i trasferimenti di armi e l'approfondimento della cooperazione militare tra la Russia e la RPDC e l'Iran, nonché lo spiegamento di forze militari della RPDC in Russia e il loro impiego sul campo di battaglia contro l'Ucraina, rappresentano un'escalation internazionale della guerra, con gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionali.

(5) La Russia utilizza UAV e componenti per UAV di produzione iraniana a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del paese, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma sponsorizzato dallo Stato iraniano per lo sviluppo e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale.

(6) Data la gravità della situazione, quattro persone e sei entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1529.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([1]) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj.